

Pubblicato il 04/03/2021

Sent. n. 2676/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6225 del 2020, proposto da [ommissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Taverniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma VII, Direzione Tecnica, repertorio n. [ommissis] del [ommissis], protocollo n. [ommissis], notificata il [ommissis], con la quale al sig. [ommissis], in qualità di proprietario responsabile, è stata ordinata la rimozione o demolizione entro 60 giorni dalla notifica di tutte le opere abusive

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico;

Dato l'avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che

- il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la determina dirigenziale di Roma Capitale del [ommissis] di rimozione/demolizione delle opere abusive consistenti nella realizzazione di un varco sul muro perimetrale della proprietà, nell'installazione di una porta pedonale metallica e nella realizzazione di una pavimentazione e di una tettoia 4 x 5 m nella corte di pertinenza del suo immobile, sito in Roma, via [ommissis];

- avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto un unico motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art.37, dell'art. 22 e ss. E dell'art. 6 del DPR n. 380/2002, degli artt. 19, 19 bis e 20 della l.n. 241/1990, degli artt. 5, 6 e 7 del DPR n. 160/2010 e di ogni norma e principio in materia di presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività prima dell'adozione di provvedimenti incidenti sulle opere realizzate, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, omessa valutazione di interessi rilevanti, difetto assoluto di motivazione;

- si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
 - con ordinanza n. 5840/2020 dell'11.09.2020 il Tribunale ha disposto il riesame del provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'avvenuta presentazione da parte del ricorrente, in data 26.11.2019, e, dunque, anteriormente all'adozione della determina impugnata, di una SCIA "mista", anche in sanatoria, per alcune delle opere realizzate, e dell'assenza nel provvedimento stesso di alcun cenno a tale segnalazione;
 - alla camera di consiglio fissata per la verifica del riesame e per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare, Roma Capitale, non avendo adottato alcun ulteriore atto, né mostrato di aver svolto ulteriori accertamenti sulla fattispecie, ha insistito per il rigetto del ricorso;
 - il ricorrente, da parte sua, ha comunicato di aver provveduto ad eliminare la tettoia contestata e a realizzare il pergolato conformemente a quanto indicato nella SCIA;
 - nella stessa data la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;
- Ritenuto che
- il ricorso sia in parte improcedibile, in relazione all'ordine di demolizione della tettoia, già rimossa dal ricorrente;
 - per la restante parte, il ricorso debba essere, invece, accolto per difetto di istruttoria e di motivazione in rapporto agli effetti della SCIA presentata dal ricorrente dopo i sopralluoghi svolti dall'Amministrazione, ma anteriormente all'adozione dell'ordine di demolizione, per legittimare ed in parte sanare le opere de quibus, poiché tale segnalazione, pur potenzialmente rilevante nella fattispecie in questione, non risulta essere stata considerata da Roma Capitale nel provvedimento impugnato;
 - in verità, la SCIA avrebbe potuto costituire, almeno in astratto, titolo idoneo a legittimare i lavori in corso di esecuzione poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria, "l'apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta, di norma, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; tale intervento non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una semplice d.i.a., sicché la sua realizzazione in assenza della prescritta dichiarazione non è sanzionabile con l'adozione dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 3.03.2009, n. 1222);
 - in ogni caso, Roma Capitale avrebbe dovuto tener conto, prima di emettere l'ordine di demolizione delle opere considerate abusive, della Segnalazione Certificata, motivando eventualmente circa l'insufficienza di tale atto a fondare la legittimità delle opere effettuate dal ricorrente;
 - il ricorso debba essere dunque, come anticipato, in parte dichiarato improcedibile e per il resto accolto;
 - le spese debbano seguire la prevalente soccombenza e debbano essere poste a carico dell'Amministrazione Comunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso in parte improcedibile, in relazione all'ordine di demolizione della tettoia;
- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- condanna Roma Capitale alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO